

VERBALE DI RIUNIONE

Il giorno 15 marzo 2012 nell'ambito dell'esame congiunto di cui alla L.223/91, presso la sede della CONFCOMMERCIO ROMA si sono incontrati:

- La CGT S.p.A. nelle persone di Lino Tedeschi, Vincenzo De Benedictis, Magda Pagetti e Stefano Narducci, assistiti da Mario Gentiluomo della Confcommercio Roma.
- Le OO.SS. nazionali nelle persone di Fabrizio Russo per la FILCAMS CGIL, Mirco Ceotto per la FISASCAT CISL e Marco Marroni per la UILTUCS UIL
- Le OO.SS. territoriali nelle persone di Luigi Scarnati per la Filcams CGIL Regionale Calabria e Maria Bruno per la Filcams CGIL Cosenza
- unitamente alla Segreteria del Coordinamento Sindacale Aziendale CGIL-CISL-UIL, costituito dai Signori Bruno Rastelli, Zaverio Giupponi, Agostino Mazzoni, Roberto Pitozzi e Michele Tedino, ad una delegazione del Coordinamento Sindacale aziendale, Signori: Alfredo Batti, Giuseppe D'Amico, Fabrizio Pilotti, Graziano Rizzi, Stefano Salmi, Ornella Trapella, Ivan Stefanetto, Vittorino Veronelli, Donato Antonini, Fabrizio Bacchiani, Maurizio Barbagallo, Massimo Cargnielutti, Nicolino Cavalieri, Mauro Ottaviani, Valeria Rabini, Rosario Raffaele, Angelo Sorbo, Francesco Soro, Giuseppe Mastrobernardino.


Nel corso dell'incontro le Parti hanno analizzato ed approfondito quanto segue:

1. Le Parti individuano la CIGS come strumento di sospensione dal lavoro, cui saranno interessati contemporaneamente, fatto salvo l'accordo del competente Ministero, un massimo di 94 Lavoratori. E' prevista la sospensione a zero ore dei Lavoratori che saranno individuati sulla base delle esigenze tecnico-organizzative dell'azienda secondo le modalità dettagliate al punto che segue;
2. l'Azienda, nel determinare i Lavoratori da porre di volta in volta in CIGS, terrà conto principalmente della produttività aziendale, anche a livello locale, nonché di particolari casi di carichi familiari. Verrà posta in essere, ove possibile, la rotazione tra i Lavoratori sospesi. In base alle professionalità presenti in Azienda e alla struttura organizzativa esistente, tale rotazione sarà ampiamente possibile nei livelli contrattuali terzo ed inferiore al terzo; sarà possibile solo in misura limitata per il livello secondo; non sarà possibile per i livelli primo e Quadro e per tutte le figure commerciali, per i quali sarà sospeso l'utilizzo dei beni strumentali all'attività lavorativa (auto, telefono, pc, ecc.) durante i periodi di sospensione.

Il periodo di ogni singola sospensione non sarà inferiore a tre mesi.

I Quadri, i Lavoratori di primo livello, le figure commerciali, nonché tutti gli altri Lavoratori sospesi che hanno caratteristiche tali da non rendere possibile la rotazione, in quanto data la specificità e non la fungibilità dei singoli addetti, la rotazione pregiudicherebbe la normale efficienza aziendale, saranno sospesi per un periodo massimo di quattro mesi consecutivi per ogni periodo. Al termine di tale periodo potranno essere richiamati in Azienda per la durata di un mese completo, svolgendo incarichi in quel momento disponibili, senza dequalificazione, prima di una successiva sospensione di altri quattro mesi, e di un nuovo richiamo di un mese e così di seguito per l'intera durata della CIGS e suoi eventuali rinnovi.

Solo in assenza di lavoro o di programmi di formazione adeguati, al fine di evitare situazioni di oggettivo disagio per i Lavoratori interessati, l'Azienda si riserva di rinunciare alla prestazione lavorativa relativa a tale mese, corrispondendo comunque per quel mese l'integrazione della CIGS al 100% dell'intera retribuzione mensile (come se avesse svolto l'attività lavorativa).

RP. 

I Lavoratori posti in CIGS potranno essere richiamati in servizio anche durante il periodo di CIGS per sopravvenute esigenze aziendali. Si conviene che il periodo di richiamo non potrà essere inferiore alle due settimane.

I Lavoratori posti in CIGS potranno essere richiamati in servizio anche durante il periodo di CIGS per partecipare a programmi di formazione organizzati dalla società anche ricorrendo alle procedure di legge in materia (D.lgs. 78/2009).

Durante il periodo di CIGS sarà garantito l'esercizio dei diritti sindacali per i Lavoratori sospesi e pertanto gli stessi potranno partecipare alle assemblee indette in Azienda; i delegati sospesi potranno partecipare alle riunioni sindacali accedendo ai locali relativi limitatamente alla durata delle riunioni medesime.

3. Gli strumenti per il recupero occupazionale dei Lavoratori durante il periodo di sospensione saranno i seguenti saranno quelli già indicati nel verbale d'incontro datato 23 febbraio 2012.
4. Ai Lavoratori collocati in CIGS, la Società anticiperà il trattamento straordinario di integrazione salariale di mese in mese spettante.
5. La Società conferma la disponibilità a corrispondere ai Lavoratori che manifesteranno la non opposizione alla collocazione in mobilità durante il periodo di CIGS un incentivo all'esodo, a fronte della rinuncia ad impugnare il licenziamento e subordinatamente alla sottoscrizione di specifici accordi di conciliazione ex artt. 2113 c.c. e 411 c.p.c., ed in aggiunta a tutte le competenze di fine rapporto spettanti per legge e per contratto. La Società accoglierà le dichiarazioni individuali di non opposizione al licenziamento pervenute dai Lavoratori appartenenti ai profili in esubero fatte salve le esigenze tecnico organizzative aziendali.

La Società dichiara che le misure sopra previste si rendono applicabili esclusivamente ai Lavoratori rientranti nel campo di applicazione della CIGS in base alla L. 223/1991.

6. Le parti concordano che, per quanto riguarda la mobilità territoriale di cui al punto 4.a, la stessa verrà applicata seguendo prioritariamente il criterio della volontarietà e della temporaneità. I criteri e le condizioni economiche dei Trasferimenti sono i seguenti:
 - a. Trasferimento di durata minima di 2 anni alle seguenti condizioni economiche:
 - i. Indennità lorda mensile di 400 € x 12 mensilità
 - ii. Foresteria a carico della Società
 - iii. Nr. 2 viaggio di rientro a casa ogni mese
 - iv. Importo UT annuale di € 2.200,00 lordi da erogare in 2 tranches semestrali posticipate.
 - b. Qualora nel corso del biennio il Lavoratore di cui al punto a, decidesse di trasferirsi a titolo definitivo la Società erogherà, in aggiunta a quanto previsto dal CCNL, un importo UT di € 8.000,00 lordi, a copertura delle maggiori spese dei 2 anni successivi. Qualora l'interessato nel corso dei 2 anni dal trasferimento definitivo dovesse rassegnare le dimissioni l'Azienda provvederà a recuperare con le spettanze di fine rapporto la quota (pro rata) parte dell'importo erogato.
 - c. Tra la Direzione aziendale, le RSU e le OO.SS. territoriali avverranno incontri con cadenza di norma trimestrale e/o su richiesta delle parti a livello territoriale, aventi per oggetto l'evoluzione del programma di riorganizzazione e l'andamento della CIGS, con particolare riferimento all'evolversi della situazione occupazionale, al bilanciamento dell'organico, alle ricollocazioni, alle riqualificazioni ed alla mobilità interna.

R.P. 